COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.2.2023
COM(2023) 55 final

2023/0019 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam in merito alla modifica del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam[1] ("l'accordo") in relazione alla prevista adozione di una decisione del comitato per il commercio che modifica il protocollo 1 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam ("l'accordo") è stato firmato il 30 giugno 2019. L'accordo è stato adottato mediante la decisione (UE) 2020/753 del Consiglio del 30 marzo 2020 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2020.

2.2. Il comitato per il commercio e il comitato doganale

Il comitato per il commercio è stato istituito a norma dell'articolo 17.1 ("Comitato per il commercio") dell'accordo. Fra le altre responsabilità il comitato per il commercio sorveglia e coordina i lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti a norma del presente accordo, raccomanda a tali organismi i provvedimenti necessari e valuta e adotta decisioni, nei casi previsti dal presente accordo, su qualsiasi questione ad esso sottoposta da tali organismi.

L'articolo 36 ("Comitato doganale") del protocollo 1 dell'accordo dispone che "Il comitato doganale istituito a norma dell'articolo 17.2 (Comitati specializzati) del presente accordo può riesaminare le disposizioni del presente protocollo e presentare una proposta di decisione per l'adozione da parte del comitato per il commercio al fine di apportarvi modifiche".

2.3. L'atto previsto del comitato per il commercio che modifica il protocollo 1 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

A norma dell'articolo 36 del protocollo 1 dell'accordo, il comitato doganale presenta con procedura scritta al comitato per il commercio una proposta di decisione che modifica il protocollo 1 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, e i relativi allegati. Il comitato per il commercio è chiamato ad adottare detta decisione con procedura scritta successivamente alla seconda riunione che si è tenuta il 25 ottobre 2022.

Scopo dell'atto previsto è modificare il protocollo 1 dell'accordo con riguardo ai seguenti elementi:

– aggiornare il protocollo 1 all'ultima versione della nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (il "sistema armonizzato");

– chiarire il termine "individuale" nella norma relativa ai prodotti classificati nel capitolo 19 del sistema armonizzato;

[1] GU L 186 del 12.6.2020, pag. 3.

– aggiungere una norma relativa ai prodotti classificati nel capitolo 41 del sistema armonizzato;

– aggiungere una norma relativa ai prodotti a maglia della voce 6212 del sistema armonizzato;

– chiarire l'applicazione delle tolleranze per i prodotti tessili classificati nel capitolo 62 del sistema armonizzato.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 17.1 dell'accordo.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del medesimo comitato accluso alla presente decisione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"[2].

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam.

L'atto che il comitato per il commercio è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 17.1 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la

[2] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del comitato per il commercio va a modificare l'allegato II del protocollo 1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, è opportuno pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

2023/0019 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam in merito alla modifica del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione (UE) 2020/753 del Consiglio[3], del 30 marzo 2020, l'Unione ha concluso tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam ("l'accordo"), che è entrato in vigore il 1° agosto 2020.

(2) A norma dell'articolo 36 del protocollo 1 dell'accordo, il comitato doganale può presentare una proposta di decisione per riesaminare le disposizioni del protocollo 1 affinché il comitato per il commercio la adotti.

(3) A norma dell'articolo 17.1 (Comitato per il commercio) dell'accordo, il comitato per il commercio valuta e adotta le decisioni conformemente a quanto disposto dall'accordo, relativamente alle questioni ad esso sottoposte dal comitato doganale.

(4) Il comitato per il commercio è chiamato ad adottare una decisione che modifica l'allegato II del protocollo 1.

(5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato doganale e di comitato per il commercio, poiché la decisione del comitato per il commercio sarà vincolante per l'Unione.

(6) Il 1° gennaio 2017 e il 1° gennaio 2022 sono state introdotte modifiche alla nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA"). La decisione è necessaria per aggiornare il protocollo 1 e i relativi allegati al fine di tenere conto dell'ultima versione del SA.

(7) Nell'allegato II del protocollo 1 non figurano condizioni affinché si possano considerare i prodotti a maglia della voce 6212 sufficientemente lavorati o trasformati. La norma del capitolo 62 nell'allegato II del protocollo 1 non può essere applicata a tali prodotti poiché è limitata ai prodotti "diversi da quelli a maglia". Bisogna pertanto aggiungere una norma specifica per i prodotti a maglia della voce 6212.

[3] GU L 186 del 12.6.2020, pag. 3.

(8) Nella pertinente colonna dell'allegato II del protocollo 1 non figurano le lavorazioni o trasformazioni richieste per i prodotti classificati nel capitolo 41. Bisogna aggiungere tali elementi.

(9) Il termine "individuale" nella terza e quarta condizione delle lavorazioni o trasformazioni richieste per i prodotti del capitolo 19 nell'allegato II del protocollo 1 può essere interpretato in modi diversi per quanto riguarda il contenuto dei materiali del capitolo 4 e dello zucchero. Al fine di chiarire la norma si dovrebbe sopprimere il termine "individuale" in entrambe le occorrenze.

(10) Le tolleranze per i prodotti tessili del capitolo 62 dell'allegato II del protocollo 1 non sono indicate nelle diverse norme alternative delle lavorazioni o trasformazioni richieste. Occorre pertanto correggere il riferimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato doganale e di comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato doganale e nel comitato per il commercio possono concordare modifiche tecniche minori della decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente